Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 agosto 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 206 DEL 18 AGOSTO 1967:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967, n. **701.**

Nozione di origine di alcuni prodotti ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 aprile 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1967 registro n. 67 Difesa, foglio n. 216

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA DI BRONZO

GIRINO Chiaffredo Giovanni di Antonio, classe 1922, da Busca (Cuneo). — Salda tempra di alpino e di partigiano, in occasione di un violento attacco sferrato di sorpresa da preponderanti forze avversarie, piazzava arditamente la propria mitragliatrice allo scoperto in idonea posizione, contribuendo, con fuoco calmo e preciso a respingere il primo urto nemico ed a permettere ai commilitoni di completare lo schieramento. Successivamente, benchè isolato e minacciato di accerchiamento, restava intrepidamente sul posto per sette ore consecutive, contribuendo validamente a rigettare il nemico. — Mortirolo, 22 febbraio 1945.

GUAINI Giovanni Maria fu Francesco, classe 1921, da Ceto (Brescia). — Comandante di brigata partigiana, nel corso di un duro combattimento, visto che un reparto stava per essere aggirato, si slanciava con manovra fulminea e con un pugno di uomini a tergo del nemico, scompaginandone le file con intenso fuoco, costringendolo alla fuga ed a lasciare armi e prigionieri. — Monte Padrio, 23 febbraio 1945.

MOLINARI Alessandro fu Pietro, classe 1919, da Brescia. — Giovane ufficiale di artiglieria entrava tra i primi nelle file della Resistenza. Dopo aver validamente contribuito a costituire le prime formazioni della sua zona, le guidava in numerose, ardite azioni, causando al nemico rilevanti perdite in uomini e materiale. Esempio costante di sprezzo del pericolo e di profonda dedizione alla causa della libertà. — Brescia, settembre 1943-aprile 1945.

QUARTI Bruno di Pietro, classe 1918, da Albino (Bergamo). — Prendeva parte sin dall'inizio dalla lotta della resistenza distinguendosi per le sue qualità organizzative. Al comando di formazioni partigiane effettuava con brillante successo numerose azioni. Arrestato, riusciva a fuggire riprendendo immediatamente il suo posto con accresciuto spirito combattivo. Arrestato una seconda volta, sopportava fieramente la prigionia sino alle giornate insurrezionali. — Zona di Milano, settembre 1943-aprile 1945.

SACELLINI Felice Luigi di Pietro, classe 1924, da Esine (Brescia). — Giovane partigiano già distintosi in azioni rischiosissime, si offriva volontariamente per un'operazione nonostante fosse in atto un rastrellamento nemico. Sorpreso e accerchiato in una cascina, riusciva col fuoco della sua arma ad aprirsi un varco e, benchè ferito, a ricongiungersi col suo reparto, a cui forniva preziose notizie sull'avversario. — Piscine di Esine, 3 ottobre 1944.

SISTI Francesco fu Giacomo, classe 1925, da Bienno (Brescia). — Partecipava alla lotta partigiana con l'entusiasmo e lo spirito della sua giovane età. Durante un cruento scontro con preponderanti e agguerrite forze avversarie e ferito in più parti del corpo, continuava imperterrito ad azionare il suo fucile mitragliatore, contribuendo in modo determinante a respingere l'attacco nemico. — Monti di Bienno, 28 ottobre 1944.

SOLA Andrea fu Antonio, classe 1925, da Saviore dell'Adamello (Brescia). — Giovane partigiano si distingueva per audacia, disciplina e altruismo. Gravemente ferito e fatto prigioniero, sopportava stoicamente sofferenze e maltrattamenti in un campo di concentramento in territorio nemico. Riuscito a fuggire, raggiungeva nuovamente la sua formazione e partecipava alla lotta fino alla liberazione con rinnovato coraggio e con indomita fede. — Lombardia - Zona di operazioni, 1944-1945.

TADDEI Giovanni fu Giacomo, classe 1913, da Corteno Golgi (Brescia). — Partigiano valoroso e di condotta esemplare, partecipava valorosamente ad un'azione contro una forte colonna avversaria che tendeva ad aggirare le posizioni del proprio reparto, attaccandola arditamente a distanza ravvicinata e contribuendo validamente al buon esito dell'azione. — Mortirolo, 27 aprile 1945.

ZONA Andrea Ubaldo di Filippo, classe 1925, da Ceto (Brescia). — Partigiano già distintosi in precedenti, ardite azioni, si portava di propria iniziativa, durante un violento combattimento contro forze nemiche largamente superiori, a tergo dello schieramento avversario per impedirne la ritirata. Nonostante fosse attaccato da forze che tentavano di aprirsi un varco, rimaneva arditamente in posto con il suo reparto riuscendo così a bloccare il nemico che, subite gravi perdite, era costretto alla resa. — Monte Padrio, 23 febbraio 1945.

(7511)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1967, n. **696.**

Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per il risanamento igienico del comune di Licata mediante l'esecuzione delle opere occorrenti per la bonifica ed il prosciugamento del sottosuolo, per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico e dei servizi di fognatura compreso il ripristino degli allacciamenti alle reti urbane, nonchè per la sistemazione e pavimentazione delle strade nelle zone marginali dell'abitato, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere sui limiti di impegno dell'anno finanziario 1967 di cui al punto 2 lettera *d*), dell'articolo 54 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e su quelli che saranno disposti per lo stesso titolo negli anni 1968 e 1969 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, contributi costanti trentacinquennali, nella misura del 5 per cento, fino alla somma complessiva di lire 150 milioni, in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari anzidetti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — TAVIANI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 agosto 1967, n. **697.**

Sostituzione delle tabelle A, B ed E allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le tabelle *A*, *B* ed *E*, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA ALLEGATO *A*

Tabacchi da fiuto

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante alla Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
240	1.052,50	110	97,50	1.500
560	1.200	110	130	2.000
840	1.387,50	110	162,50	2.500
1.120	1.575	110	195	3.000
1.400	1.762,50	110	227,50	3.500
1.680	1.950	110	260	4.000

TABELLA ALLEGATO *B*

Trinciati

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante alla Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
480	3.060	200	260	4.000
515	3.258,75	200	276,25	4.250
560	3.447,50	200	292,50	4.500
605	3.636,25	200	308,75	4.750
650	3.825	200	325	5.000
785	3.923,75	200	341,25	5.250
830	4.112,50	200	357,50	5.500
885	4.291,25	200	373,75	5.750
930	4.480	200	390	6.000
975	4.668,75	200	406,25	6.250
1.020	4.857,50	200	422,50	6.500
1.065	5.046,25	200	438,75	6.750
1.120	5.225	200	455	7.000

Segue TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante alla Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
1.165	5.413,75	200	471,25	7.250
1.210	5.602,50	200	487,50	7.500
1.255	5.791,25	200	503,75	7.750
1.300	5.980	200	520	8.000
1.355	6.158,75	200	536,25	8.250
1.400	6.347,50	200	552,50	8.500
1.445	6.536,25	200	568,75	8.750
1.660	6.555	200	585	9.000
1.715	6.733,75	200	601,25	9.250
1.760	6.922,50	200	617,50	9.500
1.815	7.101,25	200	633,75	9.750
1.870	7.280	200	650	10.000
1.915	7.468,75	200	666,25	10.250
1.970	7.647,50	200	682,50	10.500
2.025	7.826,25	200	698,75	10.750
2.070	8.015	200	715	11.000
2.125	8.193,75	200	731,25	11.250
2.180	8.372,50	200	747,50	11.500
2.225	8.561,25	200	763,75	11.750
2.280	8.740	200	780	12.000
2.335	8.918,75	200	796,25	12.250
2.390	9.097,50	200	812.50	12.500
2.435	9.286,25	200	828,75	12.750
2.490	9.465	200	845	13.000
2.545	9.643,75	200	861,25	13.250
2.600	9.822,50	200	877,50	13.500
2.655	10.001,25	200	893,75	13.750
2.710	10.180	200	910	14.000
2.765	10.358,75	200	926,25	14.250
2.820	10.537,50	200	942,50	14.500
2.875	10.716,25	200	958,75	14.750
2.930	10.895	200	975	15.000
2.985	11.073,75	200	991,25	15.250
3.040	11.252,50	200	1.007,50	15.500
3.095	11.431,25	200	1.023,75	15.750
3.150	11.610	200	1.040	16.000
3.205	11.788,75	200	1.056,25	16.250
3.260	11.967,50	200	1.072,50	16.500
3.315	12.146,25	200	1.088,75	16.750
3.370	12.325	200	1.105	17.000
3.425	12.503,75	200	1.121,25	17.250
3.480	12.682,50	200	1.137,50	17.500
3.535	12.861,25	200	1.153,75	17.750
3.590	13.040	200	1.170	18.000
3.645	13.218,75	200	1.186,25	18.250
3.700	13.397,50	200	1.202,50	18.500
3.755	13.576,25	200	1.218,75	18.750
3.810	13.755	200	1.235	19.000
3.865	13.933,75	200	1.251,25	19.250
3.920	14.112,50	200	1.267,50	19.500
3.975	14.291,25	200	1.283,75	19.750
4.030	14.470	200	1.300	20.000
4.085	14.648,75	200	1.316,25	20.250
4.140	14.827,50	200	1.332,50	20.500
4.195	15.006,25	200	1.348,75	20.750
4.250	15.185	200	1.365	21.000
4.305	15.363,75	200	1.381,25	21.250
4.360	15.542,50	200	1.397,50	21.500
4.415	15.721,25	200	1.413,75	21.750
4.470	15.900	200	1.430	22.000
4.525	16.078,75	200	1.446,25	22.250
4.580	16.257,50	200	1.462,50	22.500
4.635	16.436,25	200	1.478,75	22.750
4.690	16.615	200	1.495	23.000
4.745	16.793,75	200	1.511,25	23.250
4.800	16.972,50	200	1.527,50	23.500
4.855	17.151,25	200	1.543,75	23.750
4.910	17.330	200	1.560	24.000
4.965	17.508,75	200	1.576,25	24.250
5.020	17.687,50	200	1.592,50	24.500
5.075	17.866,25	200	1.608,75	24.750
5.130	18.045	200	1.625	25.000

TABELLA ALLEGATO *E*

Sigarette

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante alla Amministrazione monopoli Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
620	5.892,50	500	487,50	7.500
655	6.091,25	500	503,75	7.750
680	6.300	500	520	8.000
715	6.498,75	500	536,25	8.250
750	6.697,50	500	552.50	8.500
775	6.906,25	500	568,75	8.750
810	7.105	500	585	9.000
835	7.313,75	500	601,25	9.250
870	7.512,50	500	617,50	9.500
905	7.711,25	500	633,75	9.750
920	7.930	500	650	10.000
965	8.118,75	500	666,25	10.250
1.010	8.307,50	500	682,50	10.500
1.045	8.506,25	500	698,75	10.750
1.090	8.695	500	715	11.000
1.125	8.893,75	500	731,25	11.250
1.160	9.092,50	500	747,50	11.500
1.195	9.291,25	500	763,75	11.750
1.230	9.490	500	780	12.000
1.265	9.688,75	500	796,25	12.250
1.310	9.877,50	500	812,50	12.500
1.345	10.076,25	500	828,75	12.750
1.390	10.265	500	845	13.000
1.425	10.463,75	500	861,25	13.250
1.470	10.652,50	500	877,50	13.500
1.505	10.851,25	500	893,75	13.750
1.550	11.040	500	910	14.000
1.585	11.238,75	500	926,25	14.250
1.630	11.427,50	500	942,50	14.500
1.665	11.626,25	500	958,75	14.750
1.710	11.815	500	975	15.000
1.745	12.013,75	500	991,25	15.250
1.780	12.212,50	500	1.007,50	15.500
1.825	12.401,25	500	1.023,75	15.750
1.890	12.570	500	1.040	16.000
1.975	12.718,75	500	1.056,25	16.250
2.080	12.847,50	500	1.072,50	16.500
2.205	12.956,25	500	1.088,75	16.750
2.350	13.045	500	1.105	17.000
2.515	13.113,75	500	1.121,25	17.250
2.680	13.182,50	500	1.137,50	17.500
2.845	13.251,25	500	1.153,75	17.750
3.010	13.320	500	1.170	18.000
3.175	13.388,75	500	1.186,25	18.250
3.320	13.477,50	500	1.202,50	18.500
3.445	13.586,25	500	1.218,75	18.750
3.550	13.715	500	1.235	19.000
3.635	13.863,75	500	1.251,25	19.250
3.720	14.012,50	500	1.267,50	19.500
3.785	14.181,25	500	1.283,75	19.750
3.860	14.340	500	1.300	20.000
3.925	14.508,75	500	1.316,25	20.250
4.000	14.667,50	500	1.332,50	20.500
4.065	14.836,25	500	1.348,75	20.750
4.140	14.995	500	1.365	21.000
4.205	15.163,75	500	1.381,25	21.250
4.280	15.322,50	500	1.397,50	21.500
4.345	15.491,25	500	1.413,75	21.750
4.420	15.650	500	1.430	22.000
4.485	15.818,75	500	1.446,25	22.250
4.560	15.977,50	500	1.462,50	22.500
4.625	16.146,25	500	1.478,75	22.750
4.700	16.305	500	1.495	23.000
4.765	16.473,75	500	1.511,25	23.250
4.840	16.632,50	500	1.527,50	23.500
4.905	16.801,25	500	1.543,75	23.750
4.980	16.960	500	1.560	24.000
5.045	17.128,75	500	1.576,25	24.250
5.120	17.287,50	500	1.592,5	24.500
5.185	17.456,25	500	1.608,75	24.750
5.260	17.615	500	1.625	25.000
5.325	17.783,75	500	1.641,25	25.250
5.400	17.942,50	500	1.657,50	25.500
5.465	18.111,25	500	1.673,75	25.750
5.540	18.270	500	1.690	26.000

LEGGE 6 agosto 1967, n. **698.**

Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ruoli organici.

I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A* 1, *A* 2, *B* 1, *B* 2, *B* 3, *B* 4, *B* 5, *C* 1, *C* 2, *C* 3, *C* 4, *D* 1, *D* 2, *D* 3, *D* 4, allegate alla presente legge.

Il Presidente del Magistrato alle acque è anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.

I posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 883, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti di una unità.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, è abrogato.

E' soppresso il ruolo organico di direttore dei servizi radiotecnici, di cui al quadro *D* 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di direttore dei servizi radiotecnici è affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.

Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *C* 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente

ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.

Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.

Art. 2.

Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, di cui alle tabelle annesse alla presente legge, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Il collocamento di detto personale nei ruoli organici è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

Art. 3.

Personale a contratto tipo dell'ex M.A.I.

Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che abbia optato per la conservazione di tale rapporto di impiego ai sensi delle leggi 29 aprile 1953, n. 430, e 9 luglio 1954, n. 431, e che sia stato trasferito alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, può, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.

Detto personale prenderà posto nelle qualifiche dei ruoli organici corrispondenti a quelle nelle quali risulta inquadrato nel contratto tipo e verrà collocato secondo l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza, dopo l'ultimo impiegato del ruolo ordinario di pari anzianità o qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta.

L'inquadramento nei ruoli organici di detto personale deve avere luogo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ove occorra, anche in soprannumero.

Art. 4.

Ingegneri e urbanisti

Il ruolo degli ingegneri e architetti urbanistici, di cui al quadro *D* 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso e gli impiegati già inquadrati nel ruolo stesso sono collocati, in ordine di anzianità di qualifica e di carriera, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ingegneri del Genio civile, conservando, ad ogni effetto, detta anzianità.

Nel ruolo degli ingegneri del Genio civile sono istituite le qualifiche di urbanista (ex coefficiente 271), di urbanista principale (ex coefficiente 325), di urbanista superiore (ex coefficiente 402) e di urbanista capo (ex coefficiente 500). Nello stesso ruolo, 40 posti delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali, 20 posti della dotazione della qualifica di ingegnere superiore e 10 posti della dotazione della qualifica di ingegnere capo sono riservati al personale urbanista, per il reclutamento del quale, come anche per i concorsi ed esami di promozione, debbono essere emanati separati bandi.

Per l'ammissione a tali concorsi e per il relativo programma di esame, restano in vigore le norme attuali; il programma del concorso speciale per la promozione ad urbanista capo è fissato in base alle norme di cui all'articolo 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera di ingegnere del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di riservare un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria.

Il punto IX dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, che approva le norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel corpo del Genio civile, è modificato come segue: « Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici ».

Art. 5.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi dell'Amministrazione centrale.

Il ruolo degli archivisti dell'Amministrazione centrale di cui al quadro *E* 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi della Amministrazione centrale con l'organico di cui alla tabella *C* 3 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

Art. 6.

Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile

Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella *C* 4 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente al soppresso ruolo è inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianità di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianità a tutti gli effetti.

Art. 7.

Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista

Il personale del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile con qualifica di allievo stenodattilografo, stenodattilografo aggiunto e stenodattilografo, differenziato dal personale archivista per tali tre qualifiche, svolge esclusivamente mansioni di stenodattilografia e di dattilografia negli uffici centrali, decentrati e periferici della Amministrazione dei lavori pubblici, cui è destinato in base al ruolo di appartenenza.

Il personale dei suddetti ruoli con qualifica di applicato aggiunto, applicato e archivista, può essere adibito al servizio di dattilografia, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, negli uffici centrali, decentrati e periferici cui è assegnato in base al ruolo di appartenenza.

Art. 8.

Concorsi di ammissione alle qualifiche di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo.

Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche nei rispettivi ruoli è determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro per lavori pubblici, che può conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica.

Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato.

Ogni altra modalità della prova pratica di cui sopra è indicata nel bando di concorso.

Art. 9.

Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti

Il ruolo dei marconisti del Genio civile di cui al quadro *E* 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso. E' istituito il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella *C* 2 allegata alla presente legge.

Gli assistenti radiotecnici sono addetti:

a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registrazione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici.

I marconisti sono addetti:

a) all'esercizio della rete radiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

b) all'esercizio di ogni altra radio comunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari.

Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti è prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.

Art. 10.

Collocamento nel ruolo degli assistenti radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nel ruolo degli assistenti del Genio civile

I marconisti capi, i primi marconisti e i marconisti del soppresso ruolo sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto la propria anzianità di qualifica e di carriera.

I marconisti aggiunti sono collocati nella corrispondente qualifica, conservando nella qualifica del nuovo ruolo l'anzianità complessiva posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella immediatamente inferiore del ruolo di provenienza.

Gli allievi marconisti — ex coefficiente 157 — sono collocati nella qualifica di marconista aggiunto — ex coefficiente 180 — del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di allievo marconista.

Agli assistenti del Genio civile è riconosciuta ad ogni effetto l'anzianità complessiva di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

Gli assistenti aggiunti del Genio civile — ex coefficiente 157 — sono collocati nella qualifica di assistente del Genio civile — coefficiente 180 — conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica di assistente aggiunto dello stesso ruolo.

Art. 11.

Indennità a particolari categorie di personale

L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 12.

Operai permanenti

Il ruolo degli operai permanenti del Ministero per i lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.

Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, sono istituiti, seconda la tabella *D* 5 allegata alla presente legge, i seguenti ruoli organici:

1) Ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali dell'Amministrazione centrale, dei provveditorati e degli uffici decentrati;

2) Ruolo del personale operaio addetto al servizio escavazione porti, cantieri e officine.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie.

Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.

E' vietato il passaggio degli operai da un ruolo all'altro.

Quando, per ragioni di salute, uno o più operai non possono più essere utilizzati nel servizio escavazione porti, cantieri e officine, è consentito che gli stessi possano passare nel ruolo dei servizi generali, a domanda e sentito il Consiglio di amministrazione, sempre che nel ruolo dei servizi generali siano disponibili i posti. I posti che si rendono vacanti nel ruolo del servizio escavazione porti, cantieri e officine, sono messi a concorso secondo le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le paghe annue lorde degli operai permanenti sono fissate, a partire dal 1° gennaio 1968, nelle seguenti misure:

Capo operaio	L. 1.067.500
Operaio specializzato	» 965.600
Operaio qualificato	» 880.300
Operaio comune	» 833.100

Il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici, di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, è soppresso.

Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli.

Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella *D* 5 sono considerati appartenenti ad unico organico.

Ove sia necessario collocare operai in soprannumero in uno dei ruoli previsti dalla tabella *D* 5, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumerari.

Art. 13.

Stato giuridico del personale operaio

Per il personale operaio del Ministero dei lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Art. 14.

Impiegati assunti a contratto

Gli impiegati assunti a contratto in base alle leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a domanda, da presentare a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, sul personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati di cui sopra assunti con la qualifica di ingegnere o di geologo sono collocati nella categoria I/A del personale non di ruolo; quelli assunti con la qualifica di geometra o di disegnatore sono collocati nella categoria II. Alle eventuali variazioni del contingente del personale non di ruolo provvede il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro. Ai suddetti impiegati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il servizio reso a contratto è valutabile ad ogni effetto quale servizio non di ruolo.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la facoltà concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 15.

Riassorbimento dei posti in soprannumero

Nella prima applicazione della presente legge, dopo il passaggio nei ruoli organici del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana previsto dal precedente articolo 2, gli impiegati in soprannumero in ogni ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 367, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 19 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170, e 4 febbraio 1966, n. 32, sono collocati in organico per un numero di posti pari all'aumento apportato ad ogni organico detratti i posti necessari al passaggio di cui sopra.

Il personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, che non sia collocato in organico ai sensi del precedente comma resta in soprannumero; per il riassorbimento di tale soprannumero si applicano le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Art. 16.

Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati

Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria *D* o *E*, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

Art. 17.

Riduzione di anzianità

I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.

La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio.

Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non può essere attribuito più di una volta.

Art. 18.

Onere finanziario

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1967 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967.

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

TABELLA *A*/1

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ex coeff.	Qualifica	Organico
900	Direttore generale	(*) 8
670	Ispettore generale	29
500	Direttore di divisione	64
402	Direttore di sezione	80
325 / 271 / 229	Consigliere di prima, seconda e terza classe	252
		433

(*) Più l'aliquota dei provveditori.

TABELLA *A*/2

CARRIERA DEGLI INGEGNERI E DEGLI URBANISTI DEL GENIO CIVILE

Ex coeff.	Qualifica	Organico
970	Presidente del Consiglio superiore	1
900	Presidente di Sezione del Consiglio superiore	(*) 6
900	Presidente del Magistrato alle acque e Provveditore per il Veneto	1
900	Presidente del Magistrato per il Po	1
670	Ispettori generali	92
500	Ingegneri capi - Urbanisti capi	166
402	Ingegneri superiori - Urbanisti superiori	220
325	Ingegneri principali - urbanisti principali	661
271	Ingegneri - Urbanisti	
		1.148

(*) Più l'aliquota dei provveditori.

TABELLA *B*/1

CARRIERA DI CONCETTO

Geometri del Genio civile

Ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Geometri capi	60
402	Geometri principali	139
325	Primi geometri	387
271	Geometri	1.361
229	Geometri aggiunti	
202	Vice geometri	
		1.947

TABELLA *B*/2

CARRIERA DI CONCETTO

Ragionieri del Genio civile

Ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Ragionieri capi	9
402	Ragionieri principali	20
325	Primi ragionieri	52
271	Ragionieri	219
229	Ragionieri aggiunti	
202	Vice ragionieri	
		300

TABELLA *B*/3

CARRIERA DI CONCETTO

Segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici

Ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Segretari capi	10
402	Segretari principali	25
325	Primi segretari	70
271	Segretari	
229	Segretari aggiunti	233
202	Vice segretari	
		388

TABELLA *B*/4

CARRIERA DI CONCETTO

Disegnatori del Genio civile

Ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Disegnatori capi	6
402	Disegnatori principali	24
325	Primi disegnatori	36
271	Disegnatori	
229	Disegnatori aggiunti	178
202	Vice disegnatori	
		244

TABELLA *B*/5

CARRIERA DI CONCETTO

Ufficiali idraulici

Ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Ufficiali idraulici capi	6
402	Ufficiali idraulici principali	29
325	Primi ufficiali idraulici	44
271	Ufficiali idraulici	
229	Ufficiali idraulici aggiunti	234
202	Vice ufficiali idraulici	
		313

TABELLA *C*/1

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti del Genio civile

Ex coeff.	Qualifica	Organico
325	Assistenti superiori	28
271	Assistenti capi	75
229	Assistenti principali	250
202	Primi assistenti	1.047
180	Assistenti	
		1.400

TABELLA *C*/2

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti radiotecnici e marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici

Ex coeff.	Qualifica	Organico
325	Assistenti radiotecnici superiori e marconisti superiori	2
271	Assistenti radiotecnici capi e marconisti capi	6
229	Primi assistenti radiotecnici e primi marconisti	18
202	Assistenti radiotecnici e marconisti	44
180	Assistenti radiotecnici aggiunti e marconisti aggiunti	
		70

TABELLA *C*/3

CARRIERA ESECUTIVA

Archivisti e stenodattilografi dell'Amministrazione centrale

Ex coeff.	Qualifica	Organico
325	Archivisti superiori	10
271	Archivisti capi	66
229	Primi archivisti	199
202	Archivisti	
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	605
202	Stenodattilografi	
180	Stenodattilografi aggiunti	
157	Allievi stenodattilografi	
		880

TABELLA *C*/4

CARRIERA ESECUTIVA

Archivisti e stenodattilografi del Genio civile

Ex coeff.	Qualifica	Organico
325	Archivisti superiori	18
271	Archivisti capi	110
229	Primi archivisti	321
202	Archivisti	
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	971
202	Stenodattilografi	
180	Stenodattilografi aggiunti	
157	Allievi stenodattilografi	
		1.420

TABELLA *D/1*

CARRIERA AUSILIARIA

Uscieri dell'Amministrazione centrale

Ex coeff.	Qualifica	Organico
180	Commesso capo	4
173	Commessi	40
159	Uscieri capi	
151	Uscieri	156
142	Inservienti	
		200

TABELLA *D/2*

CARRIERA AUSILIARIA

Uscieri del Genio civile

Ex coeff.	Qualifica	Organico
173	Commessi	60
159	Uscieri capi	
151	Uscieri	393
142	Inservienti	
		453

TABELLA *D/3*

CARRIERA AUSILIARIA

Agenti tecnici dell'Amministrazione centrale

Ex coeff.	Qualifica	Organico
173	Agente tecnico capo	1
159	Agenti tecnici	3
		4

TABELLA *D/4*

CARRIERA AUSILIARIA

Sorveglianti idraulici

Ex coeff.	Qualifica	Organico
173	Sorveglianti idraulici capi	61
159	Sorveglianti idraulici di prima classe	
151	Sorveglianti idraulici	890
142	Allievi sorveglianti idraulici	
		951

TABELLA *D/5*

Ruolo organico del personale operaio del Ministero dei lavori pubblici

Categorie	Ruolo servizi generali	Ruolo servizi escavazione porti, cantieri e officine	Totale organico
Capi operai	20	128	148
Operai specializzati	162	199	361
Operai qualificati	191	985	1.176
Operai comuni	230	185	415
TOTALI	603	1.497	2.100

LEGGE 6 agosto 1967, n. **699**.

Disciplina dell'Ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ». Esso è disciplinato dalla presente legge, nonchè, per quanto riguarda la sua organizzazione e il suo funzionamento, da apposito statuto da approvarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

L'Ente, che è amministrato da un Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e sciogliere il Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o per altre cause che dovessero compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

In caso di scioglimento, il Ministro per le finanze nomina un commissario straordinario, ovvero provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione secondo le norme fissate dallo statuto.

Art. 2.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto, i quali pertanto non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali.

I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella seguente misura:

dell'8 per cento per le ricevitorie di 1ª classe;
del 7 per cento per le ricevitorie di 2ª classe;
del 6 per cento per le ricevitorie di 3ª classe;
del 5 per cento per le ricevitorie di 4ª classe.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva, compresa la tredicesima mensilità. Con effetto dal 1° luglio 1955, detta ritenuta gravante per metà a carico dell'Amministrazione, va versata mensilmente per intero al Fondo, a cura del ricevitore, salvo rivalsa della quota a carico del personale. La quota a carico dell'Amministrazione è prelevata dai gestori dalla riscossione della ricevitoria con le stesse modalità previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

Le ritenute previste dai commi precedenti si applicano sull'80 per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità finchè tale criterio resta in vigore per i dipendenti statali.

A decorrere dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, le percentuali di cui al secondo comma sono aumentate di 1,75 unità e le percentuali di cui al terzo comma sono aumentate di 2 unità.

A decorrere dalla stessa data di cui sopra le predette percentuali di ritenuta sono inoltre maggiorate di altre due unità il cui provento servirà a costituire la dotazione per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 21.

Le maggiori ritenute di cui ai due commi precedenti sono a completo carico degli iscritti al Fondo.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali.

Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo.

Al Fondo sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni di aggio applicate per motivi disciplinari, nonchè le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso e tutti gli altri proventi eventuali.

Art. 3.

L'Ente provvede:

1) a corrispondere assegni vitalizi al personale del lotto (ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti) collocato a riposo, dispensato dal servizio e revocato, nonchè ai commessi avventizi quando cessano dal servizio;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani minorenni del personale suddetto morto in servizio od in pensione.

L'assegno continuativo è dovuto anche agli orfani maggiorenni ed alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico di detto personale e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle predette condizioni, purchè la convivenza a carico sussista da almeno 5 anni dopo la morte del marito.

Non si considerano nullatenenti gli orfani o le orfane maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione od analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno;

3) a corrispondere, agli iscritti all'Ente e ai titolari di assegni vitalizi, assegni straordinari (sussidi) nei limiti fissati per ogni esercizio dal Consiglio di amministrazione;

4) a garantire le gestioni dei ricevitori e degli aiuto ricevitori sprovvisti di cauzione;

5) a corrispondere un'indennità di buonuscita:

a) agli iscritti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 21;

b) ai superstiti del personale di cui sopra ed a quelli degli iscritti morti in servizio con diritto all'assegno vitalizio secondo le norme dell'articolo 21;

c) al personale dimissionario o comunque cessato dal servizio senza diritto all'assegno, secondo le norme dell'articolo 16;

6) ad accordare prestiti ai gestori per esigenze della ricevitoria;

7) ad esercitare, nei limiti delle possibilità finanziarie dell'Ente, altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente e dei titolari di assegni vitalizi e dei loro familiari.

Art. 4.

Ha diritto al trattamento di quiescenza il personale che abbia contribuito al Fondo per il periodo di almeno 20 anni.

A richiesta degli interessati, è riconosciuto utile, agli effetti del diritto all'assegno vitalizio, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori, dagli aiuto ricevitori aggiunti e dai commessi avventizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale in data anteriore alla iscrizione al Fondo in qualità di aiuto ricevitore o di commesso avventizio e cioè, rispettivamente, anteriormente al 1° luglio 1943 ed al 1° gennaio 1947.

In detto caso, l'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, pagati dall'aiuto ricevitore e dal commesso avventizio, fino al giorno della iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Ente stesso, insieme con i relativi interessi maturati.

La richiesta di cui al secondo comma è esclusa qualora, alla data dell'iscrizione all'Ente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi possono riscattare fino ad un massimo di 7 anni, il servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo, alle condizioni e con le modalità stabilite nell'articolo 25 della presente legge, purchè esso non rientri nel disposto di cui al secondo comma.

E' consentito il cumulo del periodo di servizio coperto da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale col periodo ammesso a riscatto a norma del precedente comma.

Il ricevitore, l'aiuto ricevitore, l'aiuto ricevitore aggiunto e il commesso avventizio, che per ferite riportate e per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni è divenuto inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire l'assegno, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo. Ai fini della liquidazione dell'assegno, il periodo di contribuzione è aumentato di 10 anni. La misura dell'assegno non potrà comunque essere inferiore a quella dell'assegno spettante con 20 anni di contribuzione.

L'assegno è concesso soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità contratta o delle ferite riportate.

Art. 5.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi collocati a riposo, con meno di 20 anni di contribuzione al Fondo e non meno di 10, godono di un assegno vitalizio commisurato al 26 per cento, 27,80 per cento, 29,60 per cento, 31,40 per cento, 33,20 per cento, 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento, 42,20 per cento della base pensionabile, rispettivamente per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 anni di contribuzione.

Nella determinazione della base pensionabile dei ricevitori dovrà tenersi conto della limitazione di cui allo articolo 8 della presente legge.

Art. 6.

Sono collocati a riposo d'autorità:

a) i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti che hanno compiuto il 70° anno di età;

b) il personale suddetto che risulti permanentemente inidoneo a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Per la durata di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età — nei riguardi di tutto il personale attualmente in servizio con qualunque qualifica — può essere elevato oltre i settanta anni, ma non oltre i settantatre. L'Amministrazione del lotto graduerà il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio e che verrà a superare i settanta anni nei tre anni successivi, in maniera che alla fine del predetto periodo non resti in servizio personale in età superiore ad anni settanta.

Gli aiuto ricevitori non possono accedere alla nomina a ricevitore quando abbiano superato i sessantotto anni.

I commessi avventizi cessano dal servizio al compimento del 70° anno di età. In ogni caso l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori può essere revocata, qualora i commessi avventizi risultino permanentemente inidonei a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto a farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Art. 7.

Possono essere collocati a riposo su domanda i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti e possono chiedere di cessare dal servizio i commessi avventizi che abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che le disponibilità del Fondo lo consentano.

Annualmente il Consiglio di amministrazione fissa il numero degli iscritti al Fondo che possono essere collocati a riposo su domanda. La graduatoria degli aventi diritto sarà fissata in base all'età di ognuno di essi.

Art. 8.

Per la determinazione dell'assegno ai ricevitori viene presa a base la media degli aggi liquidati nell'ultimo triennio, elevando ad anno intero quello degli esercizi i completi, se superiori a sei mesi. Se l'esercizio incompleto è inferiore a sei mesi, la media degli aggi è quella degli ultimi due esercizi completi.

Qualora la media degli aggi suddetti risulti superiore all'importo dello stipendio annuale corrispondente al coefficiente 325, senza scatti, della tabella unica degli stipendi del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, essa è ridotta a detta cifra. Sulla cifra risultante si aggiunge il 10 per cento dell'importo dell'aggio che supera il limite di cui sopra.

Il trattamento di quiescenza spettante al personale con 20 anni di contribuzione al Fondo è pari al 44 per cento della base pensionabile, costituita dall'importo calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti. Per ogni anno in più di contribuzione, l'assegno vitalizio di cui sopra è aumentato dell'1,80 per cento della base pensionabile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento della base stessa.

Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

In ogni caso la base pensionabile non può essere inferiore alla retribuzione goduta da un aiuto ricevitore con parità di anni di contribuzione.

Art. 9.

Per la determinazione del trattamento di quiescenza agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti e ai commessi avventizi viene presa a base la retribuzione loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.

La liquidazione dell'assegno avviene tenendo conto degli stessi criteri stabiliti per i ricevitori di cui al comma terzo dell'articolo 8 della presente legge.

Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

Art. 10.

In caso di morte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio provvisti di assegno vitalizio, questo è riversibile alla vedova ed agli orfani secondo le seguenti misure:

1) vedova, 50 per cento;

2) orfani soli, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3) vedova con orfani aventi diritto all'assegno: con un orfano, 60 per cento; con 2 orfani, 65 per cento: con tre orfani, 70 per cento; con quattro e più orfani, 75 per cento;

4) quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o, in ogni caso, quando vi siano figli di precedente matrimonio del marito, l'assegno viene ripartito nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Gli aventi diritto debbono presentare domanda per ottenere la riversibilità dell'assegno, al Consiglio di amministrazione dell'Ente per il tramite dell'Intendenza di finanza della Provincia, corredandola dei documenti di rito.

L'assegno decorre dal giorno successivo alla morte dell'iscritto. Per i casi in cui venga a cessare l'assegno alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura dell'assegno con le norme precedenti.

E' ammesso il cumulo di un assegno diretto con un assegno indiretto, anche a carico dello Stato.

E' altresì ammesso il cumulo degli assegni di riversibilità cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o dell'Amministrazione del lotto.

In caso di decesso della moglie titolare di assegno a carico dell'Ente Fondo, è ammessa la riversibilità a favore del marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso l'assegno è liquidato applicando le percentuali vigenti per la vedova. L'assegno non spetta se sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito.

La vedova ha diritto all'assegno di riversibilità, a condizione che il matrimonio se contratto dal dipendente oppure dal titolare di assegno a carico del Fondo dopo il 65° anno di età, avvenga prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20.

Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

La riversibilità in favore della vedova è esclusa quando sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa della moglie.

Nel caso in cui l'assegno non spetti alla vedova o al vedovo perchè è stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa dell'uno o dello altro, ove sussista il caso di bisogno, è corrisposto alla vedova o al vedovo un assegno alimentare pari al 20 per cento dell'assegno diretto; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo dell'assegno di riversibilità che sarebbe spettato alla vedova o al vedovo con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo dell'assegno dovuto agli orfani.

L'assegno vitalizio o l'assegno alimentare previsti per la vedova o per il vedovo si perdono nel caso che questi passino ad altre nozze.

Art. 11.

Quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi vengono a morte in attività di servizio, hanno diritto all'assegno continuativo le vedove e gli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), semprechè il personale suddetto abbia contribuito al Fondo per almeno 15 anni.

Per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti al Fondo alla data predetta, il periodo minimo di contribuzione per avere diritto all'assegno è di cinque anni.

Il periodo minimo di contribuzione di cui al primo comma non è necessario se il dipendente sia morto a cagione dell'esercizio delle sue funzioni e la liquidazione dell'assegno è fatta come se il dipendente avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 20 anni. Qualora il dipendente avesse già contribuito per un periodo superiore a 10 anni, il periodo stesso, ai fini della liquidazione dell'assegno, verrà aumentato di altri 10 anni.

L'assegno continuativo è calcolato con gli stessi criteri di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge e valgono le disposizioni contenute nell'articolo 10.

Art. 12.

Decadono dal godimento dell'assegno continuativo gli orfani quando raggiungono la maggiore età e, anche prima, quando contraggono matrimonio.

L'assegno continuativo viene invece conservato nel caso che gli orfani maggiorenni vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), e non abbiano contratto matrimonio.

Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili agli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni suindicate, nella misura prevista dall'articolo 10.

Quando per qualsiasi causa vengono a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più figli dello stesso genitore, l'assegno viene corrisposto agli altri nella misura prevista nel suddetto articolo.

Art. 13.

Ai titolari di assegni vitalizi diretti d'importo non superiore a lire 400.000 annue lorde compete, in aggiunta, un assegno caroviveri di lire 24.000 annue lorde.

Ai titolari di assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 424.000 e lo assegno.

Ai titolari di assegni indiretti e di riversibilità d'importo non superiore a lire 300.000 annue lorde, compete, in aggiunta, un assegno di caroviveri di lire 18.000 annue lorde.

Ai titolari di assegni indiretti o di riversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 318.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 318.000 e l'assegno.

Ai titolari di assegni diretti, indiretti o di riversibilità compete ogni anno una 13ª mensilità, pari ad un dodicesimo dell'assegno, compreso il carovita, goduto nello anno. Ove l'assegno non sia corrisposto per l'intero anno, la tredicesima mensilità, da corrispondersi nella seconda quindicina di dicembre, è ragguagliata al numero dei mesi di godimento dell'assegno, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e trascurando la frazione di mese inferiore a quindici giorni.

Nel caso del cumulo di più assegni compete soltanto una sola tredicesima mensilità ad opzione del titolare.

Art. 14.

La corresponsione di assegni straordinari, prevista dal punto 3) dell'articolo 3, può avvenire:

1) nei casi di gravi malattie ed altri infortuni, semprechè si tratti di comprovato assoluto bisogno dei titolari di assegni continuativi o di iscritti al Fondo;

2) quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, sono collocati a riposo, dispensati o cessati dal servizio senza aver diritto all'assegno continuativo intero o ridotto in mancanza del periodo minimo di contribuzione;

3) quando i superstiti di personale morto in attività di servizio e dopo il collocamento a riposo non abbiano avuto la concessione dell'assegno continuativo per non aver il loro dante causa compiuto il periodo minimo di contribuzione;

4) quando siano molti a fruire dello stesso assegno continuativo e si trovino in assoluto e urgente bisogno;

5) in caso di decesso di personale in servizio o in pensione o di loro familiari.

Nessuno può avere più di un assegno straordinario nello stesso anno solare, salvo che si tratti di causa di lutto.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno la somma da erogare in assegni straordinari.

Il Consiglio di amministrazione sottopone al Ministro per le finanze per l'approvazione, le eventuali forme di assistenza e previdenza, di cui al punto 7) dell'articolo 3 della presente legge, che ritenesse opportuno di attuare, tenute presenti le disponibilità del Fondo.

Art. 15.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo minimo di contribuzione è ridotto ad anni 10.

In tutti i casi di cessazione dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza da parte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dev'essere provveduto, per il corrispondente periodo di contribuzione all'Ente, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Art. 16.

Ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dimissionari o comunque cessati dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza, va liquidata una sola volta una indennità di buonuscita in ragione di tante mensilità, pari ciascuna ad una tredicesima mensilità percepita nell'ultimo anno intero di servizio, quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo.

Dall'indennità di cui al primo comma è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, l'intero importo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini della costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Art. 17.

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è soppresso e il suo stato patrimoniale è incorporato in quello del Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Art. 18.

Il Fondo trattamento di quescenza e assegni straordinari al personale del lotto garantisce le gestioni dei ricevitori, degli aiuto ricevitori e degli aiuto ricevitori aggiunti sprovvisti di cauzione, e provvede a rivalere l'Erario, nei limiti della cauzione che avrebbe dovuto essere prestata, dei debiti verso l'Erario stesso che i gestori eventualmente e comunque costituissero a motivo delle loro funzioni, indipendentemente da ogni azione penale o sanzione disciplinare.

Art. 19.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori, obbligati a prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e dagli articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono esonerati dal prestare la cauzione medesima, la quale s'intende garantita dal Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

I gestori che volessero rinunziare all'esonero di cui sopra, debbono presentare apposita istanza all'Intendenza di finanza della Provincia, chiedendo di voler costituire senza riduzione la cauzione ai sensi degli articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto.

Per ottenere lo svincolo delle cauzioni già costituite, i gestori debbono presentare domanda all'Intendenza di finanza della Provincia.

Lo svincolo avviene con l'osservanza del disposto dell'articolo 286 del regolamento sul lotto.

Art. 20.

I gestori esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione sono soggetti ad una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio della ricevitoria di cui all'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

La ritenuta, per l'esercizio in cui la presente legge entrerà in vigore, si conteggerà per tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi che restano fino al termine dell'esercizio stesso.

Art. 21.

La misura dell'indennità di buonuscita agli iscritti collocati a riposo o cessati dal servizio o se morti in servizio, ai loro superstiti aventi diritto a pensione, è pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e 13ª mensilità, con l'integrazione di una somma aggiuntiva da prelevarsi dalla dotazione che verrà a costituirsi destinandovi la ritenuta aggiuntiva del 2 per cento di cui all'articolo 2.

La somma aggiuntiva sarà calcolata tenendo conto dell'entità della dotazione, degli anni di servizio in cui l'iscritto al Fondo ha contribuito con la ritenuta del 2 per cento e della base pensionabile.

Il Consiglio di amministrazione fissa i criteri generali per la determinazione e per la erogazione della somma aggiuntiva.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente fissa per ogni esercizio finanziario la disponibilità per la concessione dei prestiti di cui al punto 6) dell'articolo 3.

I prestiti vengono concessi, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e a giudizio insindacabile dello stesso, nei casi di accertata esigenza per spese di miglioramento dell'attrezzatura e del locale della ricevitoria.

I prestiti di norma non possono essere di durata superiore ad un anno. Il tasso annuo d'interesse non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai dipendenti dello Stato.

Art. 23.

Tutti gli assegni vitalizi diretti liquidati a ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono aumentati, con effetto al 1° gennaio 1960, di un importo pari al 50 per cento dell'assegno risultante a suo tempo dall'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo 303 del regolamento sui servizi del lotto. In ogni caso, l'assegno complessivo non potrà essere d'importo inferiore a lire 250.000 annue, nè superiore a lire 584.640 e comunque non superiore all'importo che dovrebbe essere corrisposto agli aventi diritto qualora l'assegno venisse liquidato in base ai criteri disposti dalla presente legge.

Tutti gli assegni indiretti e di riversibilità liquidati a favore di superstiti di ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1960, tenendo conto dell'assegno diretto del rispettivo dante causa aumentato secondo i criteri di cui al precedente comma. In ogni caso la misura dell'assegno minimo non può essere inferiore a lire 150.000 annue e quella dell'assegno massimo superiore a lire 245.340 annue.

L'indennità di caroviveri sarà corrisposta con le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

Tutti gli assegni, indiretti e di riversibilità, liquidati a ricevitori e ai loro superstiti con decorrenza posteriore al 1° luglio 1959, saranno riliquidati, con effetto dal 1° maggio 1961, con i criteri di cui agli articolii 8 e 10 della presente legge.

Art. 24.

Tutti gli assegni, liquidati ai sensi dell'articolo 23, aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966, sono aumentati, con effetto dal 1° luglio 1963, in ragione del 30 per cento del loro importo lordo e di una ulteriore cifra, di pari importo, con effetto dal 1° luglio 1965.

Il duplice aumento di cui sopra è concesso anche agli assegni degli aiuto ricevitori del lotto, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi a riposo e loro superstiti, aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966.

L'importo degli assegni di cui al secondo comma non può essere superiore a quello che risulterebbe qualora essi fossero riliquidati con riferimento alla retribuzione corrisposta alla data del 1° marzo 1966 a impiegati di pari qualifica e anzianità.

Art. 25.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, per potere chiedere il riscatto del servizio prestato, anteriormente alla iscrizione al Fondo, presso una ricevitoria del lotto, debbono avere rivestito le seguenti qualifiche:

a) di commesso di carriera o di commesso tirocinante, se trattasi di servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1939;

b) di aiuto ricevitore o di commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, se trattasi di servizi prestati dopo tale data.

I servizi che ai sensi della presente legge sono riscattabili possono essere ammessi a riscatto se risultano dagli atti ufficiali dell'Amministrazione e decorrono dalla data dell'autorizzazione.

La domanda di riscatto indicante le qualifiche e i servizi prestati deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al comma precedente la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dal decesso del dipendente anche se questo sia incorso nella decadenza di cui al terzo comma.

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato nel terzo comma, o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla cessazione dal servizio.

L'accoglimento della domanda di riscatto è disposto dal Consiglio di amministrazione.

Il personale che chiede il riscatto è tenuto al pagamento di un contributo, commisurato al periodo di servizio da riscattare, nella misura del 5 per cento sulla base:

a) dell'80 per cento dell'aggio dell'esercizio in cui la domanda di riscatto è stata presentata, se ricevitore;

b) dell'80 per cento della retribuzione annua spettante alla data della presentazione della domanda di riscatto se aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio.

Il contributo a carico dei ricevitori non può essere calcolato su un importo d'aggio superiore a quello della base pensionabile di cui all'articolo 8 della presente legge.

Il contributo di cui sopra è commisurato all'80 per cento dell'aggio o della retribuzione finchè tale criterio rimane in vigore per gli impiegati statali.

Art. 26.

Il settimo dell'aggio netto di cui all'articolo 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, cessa dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, dall'essere attribuito al Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ed è invece devoluto all'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

Art. 27.

Qualora per effetto delle disposizioni della presente legge, l'importo degli assegni riliquidati dovesse essere di misura inferiore a quello attualmente in godimento, la differeza verrebbe conservata a titolo di assegno personale.

Sarà inoltre conservato il trattamento di quiescenza in godimento, nel caso che, per effetto della presente legge, il titolare non ne avesse più diritto.

Art. 28.

L'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto è ammesso a fruire della tutela in giudizio da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 29.

Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate in base ai ruoli.

Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'articolo 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

Avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

Art. 30.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, presenta al Ministro per le finanze il bilancio del Fondo con una relazione sul suo funzionamento.

La compilazione del bilancio tecnico viene eseguita ogni quinquennio.

Art. 31.

Sono abrogati gli articoli 99, 104, 105, 106, 107 e 109 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e gli articoli 221, 274, 275, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 agosto 1967, n. **700**.

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Banca nazionale delle comunicazioni — già Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 — è un Ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.

Art. 2.

La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di:

a) coadiuvare il Ministero dei trasporti nello svolgimento di attività e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari;

b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonchè di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca può effettuare:

1) la raccolta dei depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in generale, nelle ordinarie forme e, in particolare, nei confronti degli iscritti, in forme con modalità e a condizioni speciali da autorizzarsi dallo Organo di vigilanza sulle aziende di credito, nonchè la emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Organo di vigilanza, a fronte delle operazioni, di durata non inferiore a 18 mesi, di cui ai successivi punti 3), 4) e 5);

2) l'esercizio del credito ordinario, direttamente o in partecipazione con istituti finanziari, aziende di credito e casse di risparmio a favore:

del Ministero dei trasporti;

di enti ed aziende costituiti dal Ministero dei trasporti e da tutti gli altri enti nei quali questo ha interesse diretto o indiretto;

di società, imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e che direttamente o indirettamente esercitano attività inerenti al traffico ferroviario;

di aziende di trasporto di persone e cose;

di aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori;

di società, imprese o privati che svolgono attività produttiva nell'interesse della economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti;

3) la concessione di prestiti con scomputo rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dei dipendenti di enti, società, imprese e privati che esercitano trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini;

4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore;

5) la concessione di mutui, con modalità ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche;

6) l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente punto 2) e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

di servizi di tesoreria e della amministrazione di disponibilità finanziarie;

di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti;

di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti ferroviari;

di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessorietà e connessione con l'esercizio dei trasporti ferroviari;

7) il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali città ed in quelle di confine, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

8) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme;

9) le operazioni di capitalizzazione;

10) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quella di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive integrazioni e modifiche, i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 4) del presente articolo e le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi.

La Banca nazionale delle comunicazioni può inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sarà indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'articolo 16.

Per le attività di cui ai punti 8), 9) e 10) si applicano le norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896 e quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i prestiti di cui al punto 3) e per le assicurazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) di questo articolo saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attività di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti.

L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al punto 5) non potrà superare — per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri dalla Banca — il limite del 25 per cento del patrimonio della « sezione credito ».

Le attività concernenti l'esercizio bancario e quelle concernenti l'esercizio assicurativo saranno svolte attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate « Sezione credito » e « Sezione previdenza ».

Art. 3.

Le due « Sezioni » di cui all'articolo precedente hanno patrimonio proprio e contabilità e bilanci separati; esse hanno in comune il Consiglio d'amministrazione, il Collegio sindacale e gli organi esecutivi.

Gli appalti e la gestione di servizi ausiliari del traffico connessi con l'esercizio dei trasporti ferroviari, di cui all'articolo 2, punto 6), ultimo capoverso, saranno svolti — compatibilmente con le disposizioni di legge — a cura della « Sezione credito » e con mezzi da questa forniti.

Art. 4.

Il patrimonio della Banca nazionale delle comunicazioni è così formato:

a) dal capitale, costituito da quote di lire 1.000 versate dagli iscritti e da eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) dalle riserve della « Sezione credito »;

c) dal fondo di dotazione della « Sezione previdenza » costituito nella misura iniziale di lire 100 milioni ed eventualmente elevabile con successivi apporti in relazione alle necessità funzionali della gestione previdenziale;

d) dalle riserve della « Sezione previdenza ».

Nel fondo di dotazione della « Sezione previdenza » sono comprese le cauzioni legali di cui agli articoli 27 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dagli articoli 48 e 49.

Il fondo di dotazione e le riserve della « Sezione previdenza » garantiscono esclusivamente le operazioni compiute da detta Sezione.

Art. 5.

Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie.

Il numero degli iscritti è illimitato.

I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale.

Ogni iscritto non può avere intestate un numero di quote superiore a quello fissato dallo statuto della Banca, da emanarsi secondo le norme di cui al successivo articolo 16.

Gli eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti non sono soggette a limitazioni.

Art. 6.

La Banca nazionale delle comunicazioni è amministrata da un Consiglio composto dal presidente e da dieci consiglieri, dei quali:

tre designati dal Ministero dei trasporti;

uno designato dal Ministero del tesoro;

uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quattro in rappresentanza degli iscritti, scelti dal Ministero dei trasporti fra il personale in servizio nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritti allà Banca, su segnalazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale medesimo.

Nelle deliberazioni del Consiglio, ove si verifichi parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Il presidente ed i consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.

Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Quando avvenga che un componente il Consiglio di amministrazione, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima dello scadere del quadriennio, la sua sostituzione avrà luogo entro tre mesi dalla sua cessazione. Il nuovo membro sarà nominato su designazione del Ministero che aveva designato l'uscente e resterà nella carica fino al termine del quadriennio in corso.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente.

Al presidente, al vice presidente e ai consiglieri è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Nello statuto, da approvarsi a norma dell'articolo 16, saranno determinati i poteri del Consiglio d'amministrazione ed i poteri del presidente.

Con lo stesso statuto è stabilita la creazione, in seno al Consiglio, di un Comitato esecutivo con l'indicazione delle relative facoltà ed attribuzioni.

Art. 8.

L'ordinaria sorveglianza sulla gestione della Banca nazionale delle comunicazioni è esercitata da un Collegio di sindaci composto da tre effettivi e tre supplenti dei quali:

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per i trasporti;

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Essi sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La presidenza del Collegio è assunta dal sindaco designato dal Ministro per il tesoro.

Sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Ai sindaci è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro per il tesoro.

Art. 9.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci.

I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvederà ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.

Art. 10.

Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci, quello relativo alla « Sezione credito », corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, è inviato all'Organo cui è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, quello concernente la « Sezione previdenza » è inviato, corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è demandata la vigilanza sulle imprese di assicurazione.

Entro lo stesso termine, i bilanci della « Sezione credito » e della « Sezione previdenza », corredati del conto economico e delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi al Ministero dei trasporti.

Detti bilanci sono approvati con proprio decreto dal Ministro per i trasporti, sentito il parere degli Organi di vigilanza menzionati al primo comma del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono.

Copia dei bilanci delle due sezioni sarà poi trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e copia del bilancio della « Sezione credito » al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

La Banca nazionale delle comunicazioni dovrà trasmettere all'Organo cui è demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione — con indicazione separata delle materie da trattare per la « Sezione credito » e per la « Sezione previdenza » — almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.

Art. 12.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e con quello del lavoro e della previdenza sociale, potrà disporre ispezioni periodiche e straordinarie alla « Sezione previdenza » e la Banca ha l'obbligo di mettere a disposizione degli incaricati delle ispezioni tutti i documenti e gli atti e di fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti. Per tali ispezioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

L'Organo di vigilanza sulle aziende di credito procede, d'iniziativa o su richiesta del Ministero dei trasporti, ad ispezioni periodiche e straordinarie della « Sezione credito ».

Per le ispezioni alla « Sezione credito » si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 13.

Qualora ne sia ravvisata la necessità o la opportunità, la Banca nazionale delle comunicazioni può essere messa sotto gestione straordinaria previo concerto tra l'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui è demandata la vigilanza sugli enti e imprese di assicurazioni private ed il Ministero dei trasporti.

La gestione straordinaria sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 marzo 1938, numero 141, e successive modificazioni e da quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in quanto applicabili.

La messa sotto gestione straordinaria comporta la nomina di uno o più commissari straordinari e di un

comitato di sorveglianza in cui siano rappresentati i Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale, la « Sezione previdenza » può essere messa in liquidazione.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario liquidatore che assume l'amministrazione della « Sezione previdenza » con i poteri di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La eventuale messa in liquidazione della « Sezione credito » sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni.

L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione di una sola sezione sarà devoluto alla Sezione superstite; in caso di contemporanea liquidazione della « Sezione previdenza » e della « Sezione credito », oppure della Sezione superstite, l'attivo netto eventualmente risultante sarà devoluto ad istituzioni che esercitano la loro attività assistenziale a favore dei dipendenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in conformità a quanto in proposito sarà disposto dal Ministro per i trasporti.

Art. 15.

Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso:

« Sezione credito »:

non meno del 20 per cento alla riserva;

dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al 6 per cento delle somme da essi apportate al capitale della « Sezione »;

la rimanenza alla « Sezione previdenza » per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera *b*) dell'articolo 2.

« Sezione previdenza »:

non meno del 20 per cento ai fondi di riserva della « Sezione »;

non più del 6 per cento al conferente il fondo di dotazione;

la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera *b*) dell'articolo 2.

Art. 16.

Lo statuto della Banca nazionale delle comunicazioni sarà approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo concerto con il Ministro per i trasporti e, limitatamente alla parte disciplinante la « Sezione previdenza », con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 17.

Gli atti ed i contratti della Banca nazionale delle comunicazioni per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a beneficio dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.

Art. 18.

Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il consigliere da nominare su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato cesserà dalla carica con gli altri consiglieri.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, vengono sostituite dalle norme contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' *fatto obbligo a chiunque* spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE — SCALFARO — ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1967.

Ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1967, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso lo ammasso volontario, a favorire in particolare la raccolta delle piccole partite di lana, al fine di agevolarne, con la formazione di lotti omogenei, il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori medesimi;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di contributi statali sia negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso, che nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state stabilite le direttive di intervento ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che in relazione all'entità della produzione lanaria, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di un quantitativo di lane tessili e da materasso fino a 3 milioni di chilogrammi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di adeguate attrezzature

in tutte le Province interessate alla produzione lanaria e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1967 entro il limite complessivo di 3 milioni di chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso — da attuare nelle tradizionali zone di produzione — è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale della pastorizia.

I rapporti tra i due enti su indicati saranno regolati mediante apposita convenzione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti agrari e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione fino alla misura massima del 90 %, nonchè un contributo, sempre fino alla misura massima del 90 %, nelle spese per le operazioni di pettinatura della lana (trasformazione in « tops »), effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso;

b) un contributo negli interessi su i prestiti contratti per la corresponsione di acconti, ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura del 5 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 650 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali di contributi di cui alla lettera *a*) verranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di 650 milioni di lire.

Art. 4.

La misura degli acconti da corrispondere ai conferenti non dovrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato delle lane, determinato convenzionalmente dalla Commissione centrale, di cui al successivo art. 8.

Il finanziamento per la corresponsione di tali anticipazioni deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito, il cui schema tipo deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità della anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali nominate dai prefetti in applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 aprile 1965 riguardante l'attuazione dell'ammasso della lana tosa 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965) restano in funzione per svolgere analoghi compiti per lo ammasso oggetto del presente decreto e cioè per:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferente in ordine alle operazioni di ammasso e all'apprezzamento del prodotto conferito. In quest'ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni di 500 gr. ciascuno che verranno controfirmati dal magazziniere e dal conferente, sigillati alla presenza di quest'ultimo e inviati: uno al magazziniere; uno al conferente; due alla sede del Consorzio agrario competente, che ne invierà uno alla predetta Commissione provinciale per dirimere la controversia.

Qualora il giudizio della Commissione non venga accettato da una delle parti, il quarto campione dovrà essere rimesso, a cura del Consorzio agrario provinciale, all'Istituto sperimentale zootecnico di Roma per un ulteriore giudizio, il cui risultato sarà riconosciuto definitivo ed inappellabile da entrambe le parti.

Nelle Province in cui non è stato attuato l'ammasso della lana della tosa 1965, le stesse Commissioni saranno nominate dai prefetti osservando la procedura stabilita dal succitato art. 5 del decreto ministeriale 14 aprile 1965.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regola le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali condizioni sono riportate a tergo della domanda di partecipazione all'ammasso e devono essere accettate da ciascun conferente.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classifica) all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato, da una Commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, così composta:

da un esperto non armentario, che la presiede;

da un rappresentante dei conferenti;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale debbono essere specificati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere la anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti delle lane all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 30 settembre 1967.

Art. 8.

La Commissione centrale istituita con decreto ministeriale 15 luglio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1965) per l'esame delle gestioni relative all'ammasso delle lane della tosa 1965, sono attribuiti analoghi compiti per l'ammasso oggetto del presente decreto, e cioè di:

a) stabilire il valore medio di mercato delle lane ai fini della misura degli acconti da corrispondere ai conferenti a termini del precedente art. 4;

b) assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso nelle Province in cui esso viene effettuato;

c) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito e per le eventuali lavorazioni del prodotto al fine di agevolarne il collocamento;

d) risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferente nella interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

e) esprimere il proprio parere sul contenuto del rendiconto della gestione di ammasso, nonchè sulle particolari questioni inerenti la gestione stessa;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di ammasso ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione.

Art. 9.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, per ogni Provincia, entro la data del 31 dicembre 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna franco acquirente e spese generali di amministrazione), nonchè di quelle di trasporto al lavatoio, ricevimento, cernita, lavaggio e restituzione teli ai magazzini di ammasso, nel caso che, a seguito di preventiva autorizzazione della Commissione centrale di cui all'art. 8 del presente decreto, vengano effettuate tali operazioni; gli elementi per la determinazione del costo della pettinatura dovranno essere forniti entro il 31 dicembre 1967;

b) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

c) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del numero del relativo bollettino di conferimento, del quantitativo del prodotto conferito, della data di conferimento e dell'importo dell'acconto. Detti elenchi dovranno essere vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5;

d) fornire un elenco delle vendite del prodotto ammassato con l'indicazione del tipo e della quantità di prodotto venduto, della data di vendita, dell'importo riscosso e delle modalità di pagamento, se mai per contanti o differito, indicando, in quest'ultimo caso, il periodo entro cui dovrà essere effettuato il pagamento stesso.

In base agli elenchi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione centrale di cui al precedente art. 8, e previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso, istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 10.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere gli oneri della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° ottobre 1967, acconti all'Ente gestore fino alla misura massima di L. 150 per ogni chilogrammo di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti, vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5.

Art. 11.

Sulla lana conferita all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi di cui al precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — verrà ripartito tra i conferenti, in base alle qualità e alle caratteristiche delle singole partite conferite.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 14.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione dell'ammasso, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 8 e sottoposto al parere della Commissione consultiva di cui al precedente art. 9, dovranno essere indicati: i quantitativi di lane conferiti, pettinati e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 15.

Sul capitolo 8206/R dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è impegnata la somma di L. 650 milioni, per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1967
Registro n. 14, foglio n. 49

(8744)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.

Classificazione tra le statali della strada di circunvallazione di Monreale, e declassificazione a provinciale d'un tratto della strada statale n. 186, in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Palermo ha costruito con i fondi della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) una variante della strada statale n. 186 « di Monreale » per escludere dal percorso dell'importante arteria l'attraversamento dell'abitato di Monreale;

Ritenuto che detto nuovo tratto della lunghezza di km. 5 + 065, possiede i requisiti per essere inserito nella rete delle strade statali;

Ritenuto che il tratto da declassificare, della lunghezza di km. 4 + 780, possiede i requisiti di cui all'articolo 4 lettera *b*) della citata legge n. 126 e deve essere, quindi, incluso nella rete provinciale;

Sentiti, a norma della ripetuta legge n. 126, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati rispettivamente il 14 giugno 1966 ed il 15 novembre 1966;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Palermo, il cui parere è stato chiesto dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. con le lettere in data 13 ottobre 1966 e 6 febbraio 1967 non ha fatto conoscere il proprio avviso nei termini di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

La nuova strada di circunvallazione di Monreale che inizia dalla progressiva km. 4 + 570 della strada statale n. 186 « di Monreale » e termina dopo km. 5 + 065 sulla sulla stessa strada n. 186, è classificata statale.

Art. 2.

Il tratto di strada già statale, della lunghezza di km. 4 + 780 sotteso alla nuova arteria di cui all'articolo precedente, è declassificato da statale a provinciale.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1967
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 241

(8323)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Classificazione tra le statali di un tronco stradale in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il tronco di nuova costruzione realizzato dall'A.N.A.S. Ragusa-Vizzini, che ha inizio al km. 314 + 423 della strada statale n. 115 nei pressi di Ragusa e termine al km. 42 + 675 della strada statale n. 124 nei pressi di Vizzini, della lunghezza di km. 35 + 522 ha i requisiti previsti per essere inserito nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Ragusa che si sono pronunciati rispettivamente il 31 otttobre 1966, il 14 marzo 1967 ed il 25 febbraio 1967;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco stradale « Ragusa-Vizzini » che ha inizio al km. 314 + 423 della strada statale n. 115 nei pressi di Ragusa e termine al km. 42 + 675 della strada statale n. 124 nei pressi di Vizzini, della lunghezza di km. 35 + 522, è classificato statale con la denominazione di:

strada statale n. 514 « di Chiaramonte ».

l presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1967
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 239

(8322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6916 in data 26 luglio 1967, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1967, la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica ed il Generale Attilio Micheluzzi è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso fino al 31 ottobre 1967.

(8443)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,30
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	143,717
1 Corona danese	89,817
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	120,96
1 Fiorino olandese	173,245
1 Franco belga	12,558
1 Franco francese	127,032
1 Lira sterlina	1736,40
1 Marco germanico	155,692
1 Scellino austriaco	24,156
1 Escudo Port.	21,675
1 Peseta Sp.	10,406

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel sommario, nel titolo e nel testo del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1967, n. 173, pagina 3808, in luogo di: « III Salone internazionale . . . » leggasi: « III Fiera internazionale . . . ».

(8664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Torino numero 2488/1-14-11 Div. S in data 23 giugno 1967, il presidente dell'Istituto regionale dei ciechi di Torino è autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'Istituto stesso, con beneficio d'inventario, il legato disposto dalla signora Cetti Livia vedova Foà (deceduta a Buenos Aires, testamento olografo pubblicato il 17 giugno 1966, n. 179 di rep., a cura del notaio dott. Gianfranco Gallo Orsi di Torino) consistente nella 3ª parte dell'usufrutto prodotto da due alloggi siti rispettivamente in via F. Calandra, 17 e in corso Vittorio Emanuele n. 40.

(8441)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Antonia Rigoni Checcacci, nata a Castelfranco Veneto (Treviso) il 16 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in farmacia, rilasciatogli dall'Università di Padova l'8 maggio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(8377)

La dott.ssa Emilia Caravelli, nata a Roma il 9 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in farmacia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 26 agosto 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8376)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 giugno 1967, registro n. 52, foglio n. 321, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Pietro Macchia, direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie, in servizio presso l'Università di Roma, avverso il conferimento di mansioni di direttore amministrativo ad un funzionario appartenente alla carirera speciale di ragioneria.

(8430)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, Società cooperativa in nome collettivo con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937, con il quale venne revocata la autorizzazione dell'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, società cooperativa in nome collettivo con sede in Licata (Agrigento), e la stessa fu posta in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione degli Organi della liquidazione di detta Cassa in quanto il precedente commissario si è reso dimissionario ed i componenti del Comitato di sorveglianza si sono da tempo disinteressati dell'incarico;

Dispone:

Il dott. proc. Francesco Bilotta è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. ing. Vincenzo Di Bartolo, dott. Carlo Benvenuto e Carmelo Alabiso sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, società cooperativa in nome collettivo con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1967

Il Governatore: CARLI

(8776)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifica del bando di concorso per esami a cento posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1967, n. 454, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1967, registro n. 109, foglio n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 29 aprile 1967, con cui è stato bandito un concorso a cento posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che nell'art. 3 del decreto predetto, fra le categorie che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età fino a 55 anni, non sono stati citati i destinatari delle norme di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 3 del bando di concorso indicato nelle premesse, è aggiunto al n. 4, dopo la lettera *n*), il seguente capoverso:

o) per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Art. 2.

Per i candidati appartenenti alle categorie indicate nel precedente art. 1, i quali, alla data del 29 maggio 1967, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, il termine stesso è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1967
Registro n. 110 bilancio Trasporti Isp. gen. M.C.T.C., foglio n. 250

(8561)

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro 3 Sanità, foglio n. 258), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio, n 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo.

Membri:
Gennai prof. Elio, docente di ragioneria;
Romita prof. Riccardo, docente di diritto;
Ragusa dott. Giovanni, direttore di divisione;
D'Angelo dott. Pasquale, direttore di sezione.

Segretario:
Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove orali e pratiche facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Berardi prof. Silverio: francese e spagnolo;
Ferri prof. Alfonso: inglese e tedesco;
Gioia dott. Marino (Direttore di Sezione): statistica, calcolo meccanico, dattiloscritto.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta di L. 850.000 graverà sul capitolo 1063 dell'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1967
Registro n. 6, foglio n. 372.

(8195)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1907 del 5 aprile 1967, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 1231 del 15 marzo 1966;

Visto il proprio decreto n. 1906 del 5 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle condotte idonee;

Considerato che, a seguito di rinunzia delle vincitrici, si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Castelpoto, Ginestra degli Schiavoni;

Ritenuto di dover provvedere a dichiarare vincitrici del concorso le candidate che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Roberti Maria: condotta di Castelpoto;
2) Pistacchio Antonietta: condotta di Ginestra degli Schiavoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 24 luglio 1967

Il medico provinciale: SEGRETO

(8425)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.